



COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 28 aprile 2016,
modificato con deliberazioni:
C.C. n. 8 del 23.03.2017
C.C. n. 70 del 28.09.2017
C.C. n. 49 del 29 luglio 2019
C.C. n. 9 del 25.02.2021

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 28 aprile 2016, modificato con con deliberazione consiliare n. 8 del 23 marzo 2017, deliberazione consiliare n. 70 del 28 settembre 2017, deliberazione consiliare n. 49 del 29 luglio 2019 e deliberazione consiliare n. del

INDICE

TITOLO I – CONTENUTO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

TITOLO II – IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

Art. 3 - Definizione

Art. 4 - Finalità del sistema integrato dei servizi

Art. 5 - Programmazione delle attività

TITOLO III – AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 6 - Ambito di applicazione

Art. 7 - Regime di autorizzazione ed accreditamento

Art. 8 - Soggetti interessati

Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione

Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento

Art. 13 - Accreditamento: procedura e documentazione

Art. 14 - Accreditamento: validità rinnovo e decadenza

Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento della commissione zonale multiprofessionale

Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

Art. 17 - Funzioni di vigilanza e di controllo

TITOLO IV – NORME IGIENICO-SANITARIE

Art. 18 - Norme generali di comportamento sanitario

Art. 19 - Riammissioni al nido

Art. 20 - Somministrazione farmaci

Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti

Art. 22 - Comportamento in caso di malattie e di pediculosi

Art. 23 - Dieta alimentare

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

Art. 24 - Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento

Art. 25 - Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze

Art. 26 - Utenza potenziale dei Servizi

Art. 27 - Disciplina delle ammissioni ai Servizi

Art. 28 - Calendario, orario di funzionamento e frequenza

Art. 29 - Modalità di pagamento

Art. 30 - Forme di partecipazione delle famiglie

Art. 31 - Aggiornamento e formazione

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Decorrenza ed Abrogazioni

Art. 33 - Norma finale

TITOLO I CONTENUTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 e 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss. mm. e ii. “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio della Zona Fiorentina sud-est.

2. I Titoli I, II, III e IV del presente Regolamento contengono indicazioni e procedure condivise da tutti i Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est. I Titoli V e VI del presente Regolamento sono, invece, specifici di ciascun Comune e quindi diversificati rispetto alle indicazioni ivi contenute.

Art. 2 – Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dall’art.2 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. e in particolare ai seguenti servizi:

a) nido d’infanzia;

b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

- spazio gioco;
- centro per bambini e famiglie;
- servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

2. Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all’articolo 4, comma 5 della L.R. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini.

3. Il sistema integrato dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:

a) a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;

b) a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a privati;

c) a titolarità e gestione privata.

4. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all’art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all’interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire alle bambine e ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità. Questi servizi, non possono in alcun caso, accogliere bambine e bambini fino al compimento dei tre anni.

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST

Art. 3 – Definizione

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nella Zona Fiorentina sud-est si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.

2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Fiorentina sud-est costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e

agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.

Art. 4 -Finalità del sistema integrato dei servizi

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:

- a) offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
- b) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi;
- c) contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;
- d) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
- e) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio-culturale.

2. Tutti i Comuni della Zona Fiorentina sud-est sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

Art. 5 - Programmazione delle attività

1. I Comuni della Zona Fiorentina sud-est si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato, quanto segue:

- a) scambio di esperienze;
- b) attività di formazione e aggiornamento su temi comuni;
- c) definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;
- d) carta dei servizi;
- e) funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
- f) esperienze innovative e sperimentali con particolare riferimento ai temi della continuità educativa (0-6 anni) e della rete territoriale dei servizi;
- g) rafforzare percorsi connessi al tema dell'inclusione.

2. Il termine per la scadenza delle iscrizioni ai servizi all'infanzia comunali saranno adeguati alle disposizioni in tal senso previste dal vigente Regolamento della Regione Toscana.

3. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, ogni Comune potrà provvedere con nuove iscrizioni integrative a copertura dei posti disponibili, nelle modalità che ritiene più opportune.

TITOLO III AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 6 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, così come definiti dal precedente art.2 del

presente Regolamento indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.
2. Il Comune, secondo quanto previsto dalla LRT n.32/2002 e dal relativo Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii., mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.

Art. 8 – Soggetti interessati

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui avvengano modifiche.
2. Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di accedere ai contributi pubblici.

Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:
 - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
 - b) **sistema di rilevazione delle presenze giornaliere**, ricettività della struttura e rapporti numerici fra educatori e bambine e bambini e fra operatori e bambine e bambini: si precisa che il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e deve collaborare con il personale educativo. Tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero delle bambine e i bambini è stabilito fino a un massimo di 1 a 30;
 - c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
 - d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
 - e) progetto pedagogico, progetto educativo (redatti secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona);
 - f) carta dei servizi;
 - g) gestione amministrativa e al funzionamento della struttura (redatto secondo le linee guida approvate dalla Conferenza di zona).

Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.50 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione suddetta, il titolare o soggetto gestore del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al SUAP entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio. Il SUAP, a sua volta, ne dà comunicazione agli uffici coinvolti nella fase istruttoria.

3. I requisiti di cui all'art. 9 devono essere documentati.

Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

1. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.50 commi 7 e 8 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.

2. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione, qualora:

- a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune territorialmente competente, entro il termine assegnato, i dati di cui all'art.53 comma 1 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii (Sistema informativo regionale);
- c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;
- d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;
- e) ogni altra difformità rilevata.

3. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a revoca ogni qualvolta

- a) l'atto di sospensione non sia stato ottemperato nei termini previsti;
- b) si verificano inadempimenti reiterati nel tempo;
- c) in situazioni di provata gravità.

Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento

1. Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Regionale 41/2013 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a:

- a) possesso o richiesta contestuale dell'autorizzazione al funzionamento
- b) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 del Regolamento regionale;
- d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- f) la disponibilità ad accogliere bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- h) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.
- i) il raggiungimento del punteggio minimo previsto dalla scheda di valutazione della qualità dei servizi e delle relative prestazioni, appositamente predisposta dai Comuni della Zona Fiorentina Sud-Est e approvata dalla Conferenza di Zona;

2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema integrato dell'offerta e per il convenzionamento con i Comuni della Zona Fiorentina sud

est. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per il Comune.

Art. 13 - Accreditamento: procedura e documentazione

1. L'accREDITamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.51 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. I requisiti di cui all'art. 12 devono essere documentati.

Art. 14- AccREDITamento: validità, rinnovo, decadenza

1. L'accREDITamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.51 comma 6 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii.
2. L'accREDITamento è sottoposto a revoca, qualora:
 - a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale;
 - b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;
 - c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
 - d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - e) la qualità dei servizi e delle relative prestazioni non sia conforme a quanto previsto dalla scheda di valutazione appositamente predisposta dai Comuni e approvata dalla Conferenza di Zona;
 - f) venga meno l'impegno ad ammettere tutte le bambine e i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione),
 - g) non sia assicurata l'accoglienza a bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - h) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP e al responsabile dei Servizi Educativi del comune territorialmente competente tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accREDITamento.

Art. 15 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate del presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:
 - un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
 - un referente tecnico del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare;
 - un referente tecnico di un Comune facente parte della Conferenza di zona.La Commissione può essere integrata con uno o più referenti tecnici in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare (ASL, uffici tecnici, etc.).
2. La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accREDITamento.

Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Fiorentina sud-est.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) gli oneri a carico del Comune;
- e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
- f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul loro funzionamento, mediante almeno due ispezioni annuali delle stesse finalizzate alla verifica del benessere delle bambine e dei bambini, dell'attuazione del progetto educativo e della soddisfazione del servizio. A tal fine i funzionari comunali, o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.

TITOLO IV NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18 – Norme generali di comportamento sanitario

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è bene pertanto che le bambine e i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della condizione fisica degli altri appartenenti alla comunità.

2. Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, il personale provvederà a segnalare ogni tipo di problematica sanitaria rilevante per la comunità (es. episodi epidemici, malattie ricorrenti, pediculosi, ecc.) al funzionario responsabile del Servizio, che provvederà ad indirizzare le segnalazioni ai servizi o enti competenti.

3. In merito alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. L'ammissione ai servizi all'infanzia è subordinata ai controlli previsti dalla legge 119/2017 e.s.m.i.

Art. 19 - Riammissioni al nido

1. In base all'art. 42 del D.P.R. 1518/1967, ulteriormente chiarito nell'Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana del 24/01/2013 e.s.m.i., il Certificato di riammissione è necessario solo dopo un'assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato). I giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di malattia. Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se la bambina/il bambino è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato).

2. In caso di assenza non dovuta a malattia e preventivamente comunicata al personale, la bambina/il bambino può essere riammesso senza certificato medico.

Art. 20 – Somministrazione farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare alle bambine e ai bambini nessun medicinale che non sia assolutamente indispensabile e indifferibile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la salute della bambina/del bambino.

2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra, secondo la normativa vigente ¹.

Il certificato dovrà contenere: il nome e cognome della bambine/del bambino; la patologia di cui è affetto; il nome commerciale del farmaco specificando che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile; la necessità e indispensabilità della somministrazione in orario scolastico; la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco; la dose da somministrare; le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; la durata della terapia. Può essere utilizzato un modulo prestampato o un modello diverso purché riporti tutte le informazioni richieste dalla **Normativa**.

Le varie informazioni possono anche essere stampate separatamente

Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi della bambina/del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.

2. Nei casi in cui la bambina/il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) dovrà essere attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale (118) e sarà avvertita la famiglia.

3. Nel caso in cui una bambina/un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, la bambina/il bambino potrà frequentare il servizio:

a) previa presentazione di un'autocertificazione del genitore, di assumersi ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità e di una certificazione del Pediatra di famiglia;

b) compatibilmente con il normale funzionamento del servizio.

Art. 22 – Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.

1. Nei limiti delle competenze professionali del personale educativo, nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di diarrea, pianto inconsolabile da dolore, ecc.) o sintomi di malattia contagiosa non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, la bambina/il bambino dovrà essere allontanato dall'asilo.

2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile:

a) diarrea, con presenza di muco e sangue;

b) congiuntivite con lacrimazione di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;

c) stomatite, presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da

¹Alla data di approvazione del vigente regolamento la normativa di riferimento è la DGRT n.653 del 25.05.2015 "Approvazione accordo di collaborazione per la somministrazione di farmaci a scuola"

bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.

3. Nei casi precedenti, fortemente sospetti di malattia infettiva, per la riammissione alla frequenza del nido è necessaria una certificazione da parte del pediatra di famiglia, anche se non sono trascorsi n. 5 giorni di assenza.

4. Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, la bambina/il bambino potrà frequentare il nido, solo previa presentazione di una dichiarazione di avvenuto trattamento. Sarà cura dell'educatore inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni.

5. Nel caso in cui il fenomeno pediculosi sia diffuso e non si identifichino specifici casi sospetti, sarà necessario chiedere a tutti i genitori una dichiarazione che attesti l'avvenuto controllo della testa e l'adozione degli idonei provvedimenti; conseguentemente dovrà essere ammesso alla frequenza del servizio solo chi ne è in possesso.

6. In situazioni particolari (per es. nel caso di scarsa collaborazione da parte di singole famiglie o quando vi sia il dubbio che il trattamento non sia stato effettuato correttamente) il Responsabile del nido può richiedere la consulenza e/o l'intervento della UF Igiene e Sanità Pubblica di Zona.

Art. 23 - Dieta alimentare

1. Per quanto riguarda l'alimentazione viene seguita una dieta articolata, redatta da personale specializzato. La dieta varia a seconda dell'età delle bambine e dei bambini fino a 12 mesi, da questa età in poi gli stessi cibi vengono proposti con consistenza diversa a seconda delle capacità di masticazione della bambina/del bambino.

2. Saranno effettuate variazioni alla dieta per intolleranze alimentari previa presentazione di certificato medico rilasciato o vistato dal pediatra di base che specifichi gli alimenti da evitare e per quanto tempo.

3. Sono previste altresì variazioni al menù per tutela di etnie e culture diverse, in questi casi i genitori dovranno fare richiesta motivata all'Ufficio.

4. In caso di disturbi fisici temporanei, è prevista una dieta differenziata fino a n. 3 giorni previa comunicazione da parte dei genitori.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

Art. 24 – Classificazione, descrizione dei servizi e tipologie di intervento

I servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale rispondono alle tipologie identificate dalla Legge Regionale n. 32, del 26 luglio 2002 e dal Titolo III, del DPGR n. 47/R, dell'8 agosto 2003 e loro successive modificazioni e integrazioni e sono classificati in:

a) nido d'infanzia;

b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

- spazio gioco;
- centro per bambini e famiglie;
- servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione. Le caratteristiche degli edifici destinati ai Servizi per la prima infanzia sono definite dalla Legge Regionale n. 32, del 26 luglio 2002 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Art. 25 – Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze

1. L'Amministrazione comunale individua con propri atti la tipologia, il numero e la localizzazione dei propri servizi educativi per la prima infanzia da attivare sul territorio ed è facoltà dell'Amministrazione avvalersi di terzi per la loro gestione.
2. Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.
3. I servizi educativi per la prima infanzia si svolgono sulla base di un progetto educativo elaborato dal coordinatore pedagogico ed aggiornato unitamente agli educatori;
4. Nel caso siano frequentanti bambine e bambini diversamente abili è garantita la presenza di personale idoneo.
5. Il Comune assicura il coordinamento pedagogico ed organizzativo della rete dei servizi per la prima infanzia avvalendosi di un esperto pedagogista.
6. Le strutture comunali e l'esperto pedagogista di cui al precedente comma 5 promuovono l'elaborazione e la verifica del progetto educativo e organizzativo dei vari servizi, il loro reciproco raccordo e il loro inserimento nella rete delle opportunità educative offerte alle bambine ai bambini e alle famiglie.

7. Il progetto pedagogico riconosce i diritti delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie. Le bambine e i bambini sono riconosciuti come soggetti individuali, civili e sociali e quindi partecipano attivamente della costruzione della loro identità, della loro autonomia e delle loro competenze attraverso la relazione e l'interazione con gli altri bambine e bambini, con gli adulti, con l'ambiente nido e il territorio e con gli avvenimenti delle loro famiglie.

8. I servizi hanno come obiettivo primario la garanzia del rispetto dei bisogni delle bambine e dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, al loro bisogno di spazi anche individuali, alle loro esigenze di socializzazione, di autonomia ricercando e garantendo l'equilibrio con quelli dei genitori ovvero sostenendo la buona genitorialità e la conciliazione tra la vita familiare e lavorativa.

9. I genitori collaborano alla vita dei servizi per l'infanzia, hanno il diritto di ricevere e fornire informazioni e di esprimere il loro parere sia in maniera formale che informale.

10. Il Comune assume come punti di riferimento essenziali per la propria programmazione i seguenti aspetti:

La comunità educativa: Viene valorizzato il ruolo attivo delle famiglie ed è prevista la partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione. I servizi alla prima infanzia sono inoltre riconosciuti come uno specifico contesto di sostegno alla genitorialità. Vengono ricercate modalità di incontro, collaborazione e apertura al territorio.

L'organizzazione degli ambienti L'ambiente non è mai neutro: anche dalla configurazione degli spazi passano valori sociali e culturali. Condizione per un lavoro educativo incentrato sulla persona è la strutturazione di un ambiente che sia accogliente e stimolante, che favorisca le relazioni sociali garantendo al contempo momenti tranquilli e di intimità. Le/i bambine/i devono potersi muovere in autonomia e libertà in un ambiente che sia accogliente, protettivo e stimolante al tempo stesso. Lo spazio quindi deve essere strutturato in funzione dei loro ritmi di vita e delle attività che vi si svolgono.

Continuità educativa Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. La gestione e l'organizzazione dei servizi devono prevedere forme di raccordo e confronto con le scuole per l'infanzia presenti sul territorio tali da consentire alle/ai bambine/i e alle loro famiglie un passaggio armonico tra le due esperienze nell'ottica della costruzione di un sistema integrato per l'infanzia da zero a sei

anni.

Nelle sezioni in cui sono presenti bambine e bambini diversamente abili è assicurata la presenza di personale idoneo per un numero di ore valutato dai servizi competenti. La frequenza al nido delle bambine e dei bambini diversamente abili impegna, inoltre, ad elaborare una programmazione individualizzata integrata, a cui concorrono, per quanto di competenza, operatori socio-sanitari dei servizi territoriali e/ospecialistici dell'ASL e il coordinamento pedagogico del Comune. Qualora il bambino diversamente abile sia residente in un altro Comune, tutti gli oneri aggiuntivi derivanti dall'inserimento nei termini sopra descritti, faranno carico al Comune di residenza, opportunamente coinvolto in modo formale.

11. Il Comune di San Casciano Val di Pesa, al fine di creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia, realizza il Tavolo di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi comunali e privati presenti sul proprio territorio.

Ne fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e rappresentanti dei soggetti gestori comunali e privati. Tale organismo, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, svolge funzioni di promozione e supporto dei servizi in una prospettiva di qualificazione del sistema integrato e nell'ottica di una progettualità educativa di rete

Art. 26 – Utenza potenziale dei Servizi

1. Potranno presentare domanda di partecipazione al bando annuale i genitori delle bambine e dei bambini residenti nel comune di San Casciano V.P., che compiono i 6 mesi entro il 30 settembre e i 36 mesi oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento del bando; per le bambine e i bambini con età compresa tra i sei e i dodici mesi i posti sono disponibili solo nella sede di Cerbaia;
2. I genitori delle bambine e i bambini non residenti, ma con gli stessi requisiti di età, potranno presentare domanda e saranno collocati in un'apposita graduatoria parallela a cui sarà possibile attingere soltanto dopo aver espletato l'eventuale bando integrativo per i residenti.

Art. 27 – Disciplina delle ammissioni ai servizi

1. I criteri di ammissione e di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia comunali sono basati sui seguenti principi:
 - I. Eguaglianza: ovvero non discriminazione nell'accesso e nella fruizione dei servizi per sesso, razza, religione, opinioni politiche, condizione psico-fisica e socio-economica e rispetto delle diversità e dei ritmi personali,
 - II. Imparzialità: ovvero definizione trasparente di criteri di accesso e di partecipazione ai costi del servizio, puntualità, accessibilità e chiarezza dei criteri;
 - III. Diritto di scelta: ovvero facoltà di scegliere tra le strutture e le tipologie di servizi offerte sul territorio e sostegno alla libera iniziativa della bambina o del bambino all'interno dell'esperienza;
 - IV. Continuità: ovvero garanzia di regolarità e continuità del servizio in tutte le sue forme, garanzia di continuità del progetto educativo, attenzione ai contesti di provenienza della bambina o del bambino e ai percorsi formativi futuri;
 - V. Efficacia ed efficienza: ovvero risposta alle richieste e alle effettive necessità e monitoraggio della qualità;
 - VI. Partecipazione e integrazione: ovvero partecipazione attiva delle famiglie e integrazione con il territorio inteso come contesto educativo e sociale.
2. Le domande di ammissione ai servizi comunali per la prima infanzia sono redatte su appositi

modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale e sono presentate nei termini e nei modi previsti dal Bando annuale .

3. L'Amministrazione Comunale è impegnata nel promuovere attraverso campagne specifiche di comunicazione la massima diffusione delle informazioni e dei termini di presentazione delle domande di ammissione presso le famiglie potenzialmente interessate.

4. L'ammissione ai servizi per la prima infanzia viene effettuata attraverso la formulazione di una graduatoria di priorità secondo i criteri di seguito indicati:

A) Criteri di Precedenza:

garantiscono l'accesso ai cittadini residenti nel territorio comunale. Le bambine e i bambini non residenti, ma con gli stessi requisiti di età, saranno collocati in un'apposita graduatoria parallela a cui sarà possibile attingere soltanto dopo aver espletato l'eventuale bando integrativo per i residenti.

a - problematiche di ordine sanitario, sociale o psicologico della/del bambina/o e/o della famiglia (certificate da ASL e/o Servizi Sociali).

b. bambine e bambini già frequentanti Nidi Comunali o della rete dei servizi all'infanzia della Zona Sud-Est; (per i casi conosciuti entro la scadenza del bando) Non è garantita la fascia oraria se diversa da quella frequentata

c. bambine e bambini già frequentanti Nido Domiciliare e/o Familiare (non è garantita l'attribuzione fascia oraria se diversa da quella frequentata).

B) Criteri di valutazione

1 - Condizione del minore nel nucleo familiare

I.Figli riconosciuti da un solo genitore, orfani punti 8,00

II.Separazioni legali o di fatto documentate, con assenzadi altra figura di riferimento
punti 5,00

III.Presenza nel nucleo familiare di ogni altro figlio sotto i 3 anni al 31 dicembre dell'anno di riferimento del bando
punti 3,00

2 – Problemi riguardanti la/il bambina/o o componenti nucleo familiare

I. Stati di grave malattia, gravi problemi psicologici,rilevanti problemi di ordine familiare e sociale della/del bambina/o (certificati dal Servizio Sociale)
punti 6,00

II. Affidamento familiare (certificato dal Servizio Sociale) punti 4,00

III. Stati di grave malattia di un genitore o di un altro figlio(certificati dal Servizio Sociale e ASL) punti 3,00

IV. Invalidità di un genitore con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% (certificazione) punti 3,00

V. Familiari conviventi con continuo bisogno di assistenza a totale carico dei genitori della/del bambina/o (certificati Serv.Sociale)
punti 2,00

VI. Assenza documentata, per decesso, per condizione lavorativa a tempo pieno, per invalidità certificata superiore al 66% e/o accertamento handicap ai sensi della L.104/92, di: nonno paterno nonna paterna nonno materno nonna materna (punteggio non cumulabile con quello di cui al punto VII)
punti 0,50 punti 0,50 punti 0,50 punti 0,50

VII. Residenza in un Comune diverso da quella del nucleo familiare della/del bambina/o di :

nonno paterno punti 0,30

nonna paterna punti 0,30

nonno materno punti 0,30

nonna materna punti 0,30

(punteggio non cumulabile con quello di cui al punto VI)

3 - Condizione lavorativa

(dichiarazione distinta per ogni componente partecipante alla composizione del reddito ISEE del nucleo anagrafico)

I. Lavoratore dipendente, autonomo, con contratto a termine con orario settimanale fino a 18 ore con orario settimanale oltre 18 e non superiore a 34 ore con orario settimanale oltre le 35 ore punti 2,00 punti 3,00 punti 4,00

II. Turno notturno documentato punti 0,50

III. Sede di lavoro distante almeno Km 35 dall'abitazione (necessaria attestazione del datore di lavoro) punti 0,50

IV. Disoccupato ai sensi del D.Lgs. 150/2015 punti 2,00

V. Studente, insegnante supplente (iscritto graduatorie scolastiche) punti 2,00

VI. Entrambi genitori disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 punti 3,00

C) Criteri di preferenza a parità di punteggio

a) Maggiore età della/del bambina/o, tenuto conto della composizione dei gruppi per fascia d'età. b) Indicatore Isee inferiore

- Le domande di ammissione eventualmente presentate fuori dai termini di cui al precedente comma 2 saranno collocate in coda alla graduatoria ; nel caso in cui nel corso dell'anno educativo rimanesse vacante, queste domande saranno valutate in base alla fascia d'età del posto rimasto libero

- La posizione in graduatoria e l'eventuale ammissione al servizio richiesto o la collocazione in lista d'attesa saranno comunicate ai richiedenti in forma scritta entro il mese di giugno di ciascun anno. Nella comunicazione saranno indicate le modalità e la data di scadenza per la presentazione in forma scritta dell'eventuale ricorso da parte del richiedente.

- Tutti i requisiti dichiarati nella domanda per l'ammissione al nido devono essere posseduti entro la scadenza del bando pubblico, fatta salva la residenza che deve essere posseduta entro il giorno antecedente l'apertura del bando.

Art. 28 – Calendario, orari di funzionamento e frequenza

1. Di norma il funzionamento dei servizi di asilo nido è articolato su dieci mesi l'anno, da settembre a giugno, con il possibile prolungamento delle attività nella prima quindicina del mese di luglio (in base al numero delle richieste dell'utenza). In caso di apertura nel mese di luglio l'Amministrazione si riserva la facoltà di individuare, tra quelle disponibili, la struttura più idonea a garantire il benessere dei piccoli utenti. Nel mese di agosto l'attività dei nidi comunali è sospesa.

2. L'orario di funzionamento dei servizi di asilo nido è articolato su due fasce:

Fascia A – compreso il momento del pranzo : ore 7.30 - ore 14.00.

Fascia B – compreso il momento del pranzo, sonno: ore 7.30 – ore 16:30 (nella sola sede di Cerbaia è previsto un prolungamento sino alle 17:30 in presenza di un numero minimo di richieste comprensivo della merenda).

E' facoltà dell'Amministrazione articolare l'offerta oraria in maniera differenziata presso sedi distinte adeguando la stessa alle peculiari esigenze dell'area di riferimento e ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

Art. 29 – Modalità di pagamento

I servizi alla prima infanzia sono individuati dal Decreto Ministeriale 31.12.1983, e successive modificazioni e integrazioni come servizi a domanda individuale, conseguentemente, le famiglie degli utenti sono chiamate a compartecipare ai costi di gestione.

Le quote di frequenza e le loro modalità di attribuzione sono individuate ogni anno dall'organo competente con apposito atto.

Le quote di frequenza mensili dovranno essere corrisposte, entro il 10 del mese successivo a quello cui la quota si riferisce. Il ritardo o l'omissione del pagamento possono essere motivo di esclusione dal servizio qualora non vengano rispettati i termini del sollecito scritto. In tal caso vengono adottate le procedure di riscossione coatta.

Le quote del mese di Settembre, che vedono una frequenza ridotta a causa dei differenti percorsi di inserimento dei bambini, sono commisurate al numero di giorni effettivamente frequentati. Le quote di frequenza dei mesi in cui cadono le festività di Natale e Pasqua sono da pagare per intero.

Per il primo mese di attività la retta sarà dovuta su base giornaliera, pertanto la quota dovuta giornalmente (calcolata considerando il mese di 30 giorni) sarà moltiplicata per i giorni rimanenti del mese a far data dall'inizio dell'ambientamento.

In caso di assenze che si siano verificate, documentate da certificato medico o per gravi motivi familiari ovvero per particolari situazioni di carattere sanitario, comunque non inferiori a 20 giorni consecutivi, è prevista la decurtazione del 50% della retta mensile (sono escluse dal conteggio le vacanze natalizie) con la seguente distinzione:

a) per motivi di salute: dietro presentazione di richiesta scritta all'Amministrazione, corredata da certificazione medica, al momento del rientro della bambina o del bambino;

b) per motivi familiari: dietro presentazione di richiesta scritta e motivata all'Amministrazione, da presentare (almeno 15 gg. prima) in data antecedente l'inizio dell' assenza stessa.

In caso di ritiro della bambina o del bambino nel corso dell'anno scolastico per qualsiasi motivo dovrà esserne data comunicazione scritta ai competenti uffici comunali e dovrà essere corrisposta l'intera quota di frequenza riferita al mese in cui il ritiro è avvenuto. Tale ritiro non darà titolo di accesso ai criteri di precedenza di cui al precedente art. 25, comma 4, per l'anno successivo.

Solo nei casi di forzata chiusura del nido (ad esclusione degli scioperi del personale indetti dalle diverse organizzazioni dicategoria e delle elezioni) la retta sarà decurtata proporzionalmente al periodo di chiusura del servizio. Nel caso in cui sia stata individuata una soluzione alternativa di garanzia del servizio questa norma non sarà applicata.

Il posto reso disponibile verrà offerto agli utenti in lista d'attesa secondo l'ordine di graduatoria e secondo i criteri indicati al precedente art. 27, comma 4. I nuovi inserimenti saranno possibili entro e non oltre il 30 marzo dell'anno educativo in corso. Sarà possibile andare in deroga a tale scadenza solo in situazioni di particolari e comprovate necessità, che saranno valutate dagli uffici competenti.

All'atto dell'iscrizione dovrà essere corrisposta una caparra il cui importo potrà essere stabilito dall'organo competente e il cui ammontare non potrà superare la quota mensile prevista per la tariffa di fascia massima. Tale caparra verrà scalata dalla quota di frequenza del mese di aprile dell'anno di frequenza. In caso di ritiro definitivo dalla frequenza della bambina o del bambino nel corso dell'anno educativo, a prescindere dal mese in cui ciò avviene, tale caparra non verrà restituita.

Si può richiedere mediante presentazione certificazione ISEE , l'applicazione di tariffa agevolata, in base alle fasce di reddito, entro il termine del 1 settembre e, comunque, non oltre i termini previsti

per l'iscrizione al servizio medesimo. L'autodichiarazione contiene l'esplicita conoscenza che la medesima verrà inviata alla Guardia di Finanza per controlli diretti ad accertarne la veridicità. La presentazione della dichiarazione sostitutiva unica oltre i termini indicati nel precedente capoverso dà diritto all'agevolazione soltanto dal mese in cui viene presentata e non è retroattiva;

Coloro che non richiedono agevolazioni e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione a corredo della domanda di accesso al servizio e/o alla prestazione. La dichiarazione sostitutiva unica ha la validità dell'anno educativo per il quale si presenta.

La tariffa agevolata come sopra documentata è riconosciuta ai residenti del Comune di San Casciano V.P. , dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino” ed ai residenti dei comuni che abbiano stipulato accordi o convenzioni di reciprocità nell'applicazione delle agevolazioni Isee.

Per le bambine e i bambini iscritti ai nidi comunali, affetti da patologie che comportano certificazione di handicap in gravità ai sensi della legge 104/’92 art. 3 comma 3 *verrà riconosciuta la tariffa minima rivista per la tipologia oraria da loro scelta.*

Saranno stabilite dalla Giunta Comunale tariffe agevolate a partire dalla tariffa minima prevista per la tipologia oraria scelta, articolata in base alle fasce Isee.

In caso di minore frequenza, determinata dallo stato psico-fisico della bambina o del bambino adeguatamente motivato, sarà inoltre stabilita una ulteriore riduzione della tariffa mensile. In ogni caso, per assenze non inferiori a 15 giorni, per motivi di salute documentati da certificazione medica, sarà applicata la riduzione del 50% della tariffa mensile.

In caso di iscrizione contemporanea di più figli ai nidi comunali dovrà essere applicato uno sconto sulla quota mensile spettante, ordinaria o agevolata, dei figli successivi al primo ai residenti del Comune di San Casciano V.P. dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino ed ai residenti dei Comuni che stipulino accordi o convenzioni di reciprocità.

Art. 30 – Forme di partecipazione delle famiglie

1. E' assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici di presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie degli utenti, nonché mediante la revisione di verifiche e valutazioni delle attività dei servizi

2. I familiari degli utenti dei servizi alla prima infanzia possono, individualmente o in forma associata, presentare segnalazioni e/o reclami in ogni momento, verbalmente o telefonicamente, oppure in forma scritta via fax, posta e posta elettronica ad uno dei seguenti soggetti: - Ufficio Servizi Educativi - Ufficio Relazioni con il pubblico - Responsabile dei Servizi alla Persona - Assessore all'Istruzione - Sindaco.

L'ufficio che riceve la segnalazione provvederà, se necessario, a inoltrarla al livello competente per il tipo di problema segnalato e, in ogni caso, a rispondere al cittadino per comunicargli l'eventuale trasferimento ad altro ufficio o l'esito del reclamo, anche nel caso in cui la non conformità sia stata immediatamente risolta. L'ufficio competente per il servizio ha successivamente il compito di garantire la comunicazione tra gli uffici interessati dal problema e di informare il cittadino sull'evoluzione del reclamo.

3. Al fine di favorire il coinvolgimento alle famiglie alla vita dei Servizi è istituito un Consiglio del Servizio che svolge un ruolo consultivo sul progetto educativo, sull'espletamento del servizio ed elabora proposte su iniziative ed attività rivolte all'infanzia.

E' così composto:

a. quattro rappresentanti dei genitori, (uno per ciascuna sezione dei due Servizi all'Infanzia); b. tre rappresentanti del personale del soggetto appaltante, di cui due rappresentanti degli educatori (uno per ciascuno dei due Servizio all'Infanzia) e il Coordinatore pedagogico c. tre rappresentanti

dell'Amministrazione Comunale Alle sedute partecipa l'Assessore competente. Uno dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale presiederà il Consiglio. Hanno facoltà di partecipare anche i vice dei rappresentanti dei genitori, in aggiunta ai titolari. Il Consiglio è convocato almeno due volte l'anno, rimane in carica per due anni, i suoi componenti sono rieleggibili ma i genitori ne possono far parte nel limite del periodo di effettiva frequenza del Servizio. Art. 31 – Aggiornamento e formazione¹. L'Amministrazione si riserva la facoltà di promuovere momenti di aggiornamento, con il proprio coordinatore psicopedagogico, o mediante incarichi di specialisti esperti rivolti agli educatori delle strutture ed eventualmente aperti all'utenza.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 32 – Decorrenza e abrogazioni

E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore immediatamente, ad eccezione di quelle in materia di tariffe che entreranno in vigore a partire dall'anno educativo 2021/2022

Art. 33 – Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa di riferimento